



TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA

Sezione Terza Civile

Procedure Concorsuali ed Individuali

**COMUNICAZIONE DI SENTENZA DICHIARATIVA DI APERTURA DELLA
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE**

1. RICORRENTE: [REDACTED]
2. CURATORE: **ALFIO ALESSANDRO CARDILE** con studio in Monza, Via Vittorio Emanuele II 1 pec a.cardile@odcec.mb.legalmail.it
3. PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI MONZA
4. CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO
5. AGENZIA DELLE ENTRATE DI MILANO
6. CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO/MONZA – UFF. REGISTRO DELLE IMPRESE
7. ARCHIVIO NOTARILE DI MILANO

Si comunica che è stata oggi depositata sentenza avente il seguente dispositivo:

P.Q.M.

Il Tribunale visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e segg. CCII

dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **GUIDI DIVANI S.N.C. DI G [REDACTED]
S [REDACTED] & C.** (C.F. 01033970151) con sede legale in Meda (MB) viale Rimembranze 0020
- l'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 256 CCII anche nei confronti del socio
illimitatamente responsabile [REDACTED] (C.F. [REDACTED] residente in [REDACTED]
[REDACTED]
- la presente procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCIII (art. 3 regolamento UE 2015/848)

nomina

la dott.ssa **Patrizia Fantin** Giudice Delegato per la procedura



nomina

curatore il dott. **ALFIO ALESSANDRO CARDILE** con studio in Monza, Via Vittorio Emanuele II 1 pec a.cardile@odcec.mb.legalmail.it - che alla luce dell'organizzazione dello studio, e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina e al rispetto delle previsioni di cui all'art. 130 CCII;

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice

ordina

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;

stabilisce

il giorno **08/09/2026 ad ore 11:00**, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

assegna

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive



verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;

segnala

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

dispone

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 05/05/2026

Il Giudice estensore

Patrizia Fantin

Il Presidente

Caterina Giovanetti

Estratto Conforme.

Monza, _____

Il Collaboratore di Cancelleria

Art..... Campione Civile prenotate €

Monza, _____

Il Cancelliere

